



**F.L.E.PAR.**  
**ASSOCIAZIONE LEGALI INAIL**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**Via Pierluigi da Palestrina, 8 – 00193**  
**Roma**

Roma, 10 aprile 2007

CONTRIBUTO E PROPOSTA IN RIFERIMENTO ALLE NORME SUL CONTENZIOSO  
PREVIDENZIALE DI CUI AL:

\*Disegno di legge n. 1047/AS\* **del 28 Settembre 2006,**

\*Riforma del processo del lavoro\*

/d'iniziativa del senatori Salvi, Treu ed altri;

E

\*Disegno di legge n. 1163 del 14 Novembre 2006,

/d'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri,

SOMMARIO.

-LINEE GENERALI (Situazione attuale del pre-contenzioso sanitario previdenziale)

-DISEGNI DI LEGGE CON PROPOSTA DI MODIFICA (Testi alle Commissioni Giustizia e lavoro del Senato);

-PROPOSTA DI ARTICOLATO AGGIUNTIVO (notifica ricorsi di lavoro agli Enti);

\* \* \* \*

**LINEE GENERALI**

**Situazione attuale del pre-contenzioso sanitario previdenziale.**

Dall'esperienza pratica professionale presso gli Istituti previdenziali, emerge che le varie procedure di pre-contenzioso sanitario non hanno avuto esito deflativo per contestazioni su elementi di fatto e di natura giuridica (prescrizione, decadenza, nesso causale o concausale, requisiti, qualificazione, ecc.) o amministrativa (iter, istruttoria, integrazioni specialistiche, ecc.): Può senz'altro affermarsi che quasi mai il motivo del contendere può ritenersi circoscritto alla sola valutazione medica.

### **Contributo-proposta integrativa del disegno di legge.**

Il coinvolgimento della figura dell'avvocato pubblico può allora risultare qualificante e determinante per la ricerca degli elementi rilevanti e per la sintesi delle tesi contrapposte, quali fattori per indirizzare verso un più facilmente realizzabile tentativo di componimento. Ecco perché si propone di integrare la composizione del collegio, definendolo tecnico di professionisti (medici ed un legale).

\* \* \* \* \*

### **DISEGNI DI LEGGE CON PROPOSTA DI MODIFICA.**

#### **1- Nell'ambito dell'articolato di cui al Capo II, in riferimento all' Art.12 (Art. 443-bis.-Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie),**

Il coinvolgimento dell'avvocatura interna in collegi tecnici trova un precedente specifico, che ha dato buoni esiti, nella Convenzione INAIL/INPS del 23.01.1984 (Collegio Locale, in Sede provinciale; Collegio Centrale, in Direzione Centrale).

### **TESTO CON PROPOSTA DI MODIFICA:**

#### ***Capoll***

***/ACCERTAMENTI            SANITARI            E            RELATIVE            CONTROVERSIE/***

#### **Art.12.**

**1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: «Art. 443-bis. – (Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie). – Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un **collegio TECNICO (DI PROFESSIONISTI)**, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, (e) da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia, **NONCHE' DA UN AVVOCATO DESIGNATO DALL'ENTE.** Espletati gli accertamenti medico-legali **eD ESAMINATI I PRESUPPOSTI**, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la**

conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso. Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato, **PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI PUBBLICI, SECONDO GLI ACCORDI INTERNI DI ENTE GIA' ESISTENTI O DA STIPULARE SULLA BASE DI PARAMETRI CONFORMI A QUELLI STABILITI IN GENERALE PER LE ATTIVITA' ORDINISTICHE PROFESSIONALI SVOLTE, MENTRE PER GLI ALTRI COMPONENTI,** in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

## **PROPOSTA DI ARTICOLATO AGGIUNTIVO.**

### **Notifica del ricorso giudiziario agli Enti previdenziali.**

Ci si associa alla proposta, formulata già da altre associazioni di legali di enti pubblici, di **inserire, dopo il 4° comma dell'art. 415 cpc.,** il seguente ulteriore comma: *“altra copia del ricorso è notificata, negli stessi termini di cui al presente articolo a pena di improcedibilità della domanda, agli Enti previdenziali gestori di forme di assicurazione obbligatoria che possano far valere diritti autonomi nella controversia”.*

Al fine di ottenere quantomeno un indicatore sul lavoro sommerso o irregolare o non sicuro, tale meccanismo consentirebbe la possibilità di partecipazione o comunque la conoscenza delle vicende processuali e sostanziali dei rapporti di lavoro, allorché il lavoratore agisca in giudizio nei confronti del datore di lavoro fino all'esito, compresa l'eventuale fase di conciliazione tra le parti private.

LA SEGRETERIA GENERALE